



REGOLAMENTO

Versione Corrente.....	1.0
Data di approvazione.....	22/07/2025
Prossima revisione entro e non oltre.....	31/12/2026

Sommario

TITOLO I - PREMESSE.....	3
Art. 1 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Principi generali.....	3
Art. 3 - Aree di intervento.....	4
TITOLO II - COMPETENZE E FUNZIONI DEGLI ORGANI E DELLA STRUTTURA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI.....	5
Art. 4 - Collaborazione tra gli Organi.....	5
Art. 5 - Assemblea della Fondazione.....	5
Art. 6 - Assemblea dei Sostenitori.....	6
Art. 7 - Presidente Onorario.....	6
Art. 8 - Struttura operativa.....	6
TITOLO III - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	6
Art. 9 - Piano pluriennale.....	6
Art. 10 - Piano annuale.....	7
TITOLO IV - MEMBRI DELLA FONDAZIONE.....	7
Art. 11 - Fondatori.....	7
Art. 12 - Partecipanti Fondatori.....	7
Art. 13 - Sostenitori.....	8
Art. 14 - Donatori.....	8
Art. 15 - Volontari.....	8
Art. 16 - Adesione alla Fondazione Ninfa.....	9
Art. 17 - Criteri per la permanenza e l'esclusione.....	9
Art. 18 - Conflitti d'interesse.....	10
Art. 19 - Rapporti tra la Fondazione e i suoi membri.....	10

TITOLO V - MODALITA' OPERATIVE TRAMITE EROGAZIONE FONDI	11
Art. 20 - Beneficiari	11
Art. 21 - Destinatari delle iniziative	11
Art. 22 - Presentazione delle proposte	11
Art. 23 - Esame delle richieste di contributo	12
Art. 24 - Deliberazione dei contributi	12
Art. 25 - Erogazione dei contributi	12
Art. 26 - Revoca o sospensione dei contributi	13
Art. 27 - Monitoraggio e valutazione dei risultati - Obblighi degli enti destinatari dei contributi	13
TITOLO VI - ALTRE MODALITA' OPERATIVE	14
Art. 28 - Progetti promossi dalla Fondazione	14
Art. 29 - Raccolta fondi	14
Allegato 1 - Geographical Scope	15
Finalità	15
Approccio	15
Paesi Extra-UE	15
Italia	17

TITOLO I - PREMESSE

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dello Statuto, disciplina l'esercizio delle attività istituzionali della Fondazione Ninfa (di seguito, anche solo la "**Fondazione**"), stabilisce i criteri e le modalità attraverso le quali la stessa attua gli scopi statutari e persegue la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi.

Il Regolamento è adottato con delibera dell'Assemblea della Fondazione su proposta del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. È subordinato a quanto previsto dall'Atto costitutivo e dallo Statuto di Fondazione Ninfa.

Eventuali modifiche al Regolamento potranno essere proposte dal Consiglio di Amministrazione e devono essere approvate dall'Assemblea della Fondazione; esse avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte dell'Assemblea della Fondazione.

Le disposizioni contenute nel Regolamento sono vincolanti per i membri, per gli organi della Fondazione e per gli eventuali lavoratori subordinati e volontari che svolgono la loro attività nell'ambito della Fondazione.

Il Regolamento sostituisce ogni precedente disposizione regolamentare disciplinante le questioni trattate. In ogni caso, il Regolamento non potrà in alcun modo violare lo Statuto della Fondazione e, qualora vi siano delle divergenze, prevalgono sempre le disposizioni dello Statuto.

Il Regolamento e gli allegati devono essere portati a conoscenza degli organi statutari, della struttura operativa e di tutti i potenziali stakeholders.

Art. 2 - Principi generali

Fondazione Ninfa nasce dalla consapevolezza che il futuro che le prossime generazioni affronteranno sarà radicalmente diverso dal mondo che oggi conosciamo. La sua visione è quella di un mondo in cui le nuove generazioni saranno sempre più resilienti alle sfide che si porranno loro davanti, e per questo intende fornire sostegno, strumenti e mezzi soprattutto ai più vulnerabili. Fondazione Ninfa si ispira ai principi e ai valori della centralità della persona, della giustizia e della carità. Come indicato nell'articolo 3 della *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, la Fondazione ritiene essenziale il rispetto della vita di ogni individuo, della sua libertà e sicurezza.

Come definito dall'articolo 25 della *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, la Fondazione intende promuovere tramite le proprie attività il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere dell'individuo e della propria famiglia, con particolare riguardo all'accesso all'acqua come bene fondamentale per la vita umana. In linea con l'*Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 6* definito dall'ONU, la Fondazione ha come scopo assicurare la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e l'accesso ai servizi igienico-sanitari per tutti.

Secondo quanto definito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo, Fondazione Ninfa ha come scopo la promozione e la protezione dei diritti dei minori, in Italia e nel mondo, per garantirne una crescita sana e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale in condizioni di libertà e di dignità.

Fondazione Ninfa opera secondo criteri di economicità e programmazione - annuale e pluriennale - nel rispetto del principio di efficienza degli interventi, sia assumendo iniziative proprie, che sostenendo quelle promosse da terzi, valorizzandone il coordinamento con gli interventi programmati dalle

istituzioni e dagli enti pubblici, oltre che dai soggetti privati operanti sul territorio.

Fondazione Ninfa svolge la propria attività sul territorio nazionale - con particolare attenzione al territorio in cui opera - e a livello internazionale, come specificato nell'Allegato 1 - Geographical Scope.

Fondazione Ninfa, al fine di rendere più efficace la propria azione e per operare in maniera organica e programmata, svolge la propria attività in via prevalente - ma non esclusiva - nei settori WASH (Water Access, Sanitation and Hygiene), principalmente su scala internazionale, e Diritto all'Infanzia, principalmente su scala nazionale e locale. Qualora le esigenze lo dovessero richiedere, vista la forte interconnessione tra le due tematiche, saranno valutate attività trasversali.

Per la realizzazione di tali finalità, Fondazione Ninfa si propone di svolgere, in via principale, attività di beneficenza ed erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. In particolare, Fondazione Ninfa intende promuovere e favorire iniziative nei settori di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali individuati specificamente nello Statuto.

La scelta delle iniziative proprie o di quelle destinarie di erogazioni avviene sulla base dei principi di trasparenza e piena corrispondenza con i fini di Fondazione Ninfa, nonché attraverso l'attenta analisi del rilievo sociale dell'organizzazione e del progetto finanziato e della valutazione dei benefici attesi.

La Fondazione Ninfa tratta i dati personali nel pieno rispetto delle disposizioni della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, in particolare del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR") e del D.lgs. 196/2003 ("Codice Privacy"), come modificato dal D.lgs. 101/2018.

Art. 3 - Aree di intervento

Acqua

Fondazione Ninfa intende contribuire al SDG 6, ovvero garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie.

Il programma WASH (*Water Access, Sanitation, and Hygiene - Accesso all'Acqua, Servizi Igienico-Sanitari e Igiene*) si occupa di garantire l'accesso all'acqua potabile, ai servizi igienico-sanitari adeguati e alla promozione delle pratiche igieniche per migliorare la salute pubblica e prevenire malattie.

Le principali aree di intervento del programma WASH includono:

- approvvigionamento di acqua potabile: assicurare che le comunità abbiano accesso a fonti di acqua sicura, sia per l'uso domestico, che per la produzione alimentare.
- servizi igienico-sanitari: costruzione e manutenzione di strutture come latrine e sistemi di gestione delle acque reflue. Approvvigionamento di acqua per applicazioni medicali e operazioni igienico sanitarie.
- promozione dell'igiene: educazione e sensibilizzazione sulle pratiche igieniche in famiglia e in comunità.

Promozione del benessere e della crescita di bambini/e e ragazzi/e

Fondazione Ninfa - in linea con quanto definito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo - ha come scopo la promozione e la protezione dei diritti dei minori, in Italia e nel mondo, per garantirne una crescita sana e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale in condizioni di libertà e di dignità. Tra le attività che rientrano negli scopi di Fondazione Ninfa vi sono, a titolo esemplificativo:

1. Progetti Educativi: supporto alle scuole, programmi di alfabetizzazione e borse di studio per garantire che tutti i bambini abbiano accesso a un'istruzione di qualità, contrastare la dispersione scolastica e ridurre la povertà educativa.
2. Salute e ricerca: programmi di ricerca in ambito medico, supporto a organizzazioni di volontariato per l'inclusione di bambini/e e ragazzi/e disabili e garantire l'accesso alle cure per tutti i minori.
3. Protezione e Sicurezza: programmi che combattono lo sfruttamento minorile e la violenza domestica, offrendo rifugi sicuri e assistenza, offrendo opportunità educative e professionali, supporto psicofisico, protezione e sicurezza.
4. Promozione dei Diritti dei Bambini: campagne di sensibilizzazione e difesa dei diritti dei minori a livello locale, nazionale e internazionale, a partire dall'ascolto dei bambini/e e ragazzi/e.
5. Sviluppo Comunitario: Investire in infrastrutture comunitarie come parchi, centri ricreativi e biblioteche per creare ambienti sicuri e stimolanti per bambini/e e ragazzi/e.
6. Sostegno alle Famiglie: Programmi di supporto per le famiglie, come consulenza genitoriale e assistenza economica, per la promozione di un ambiente domestico stabile e amorevole.

Aiuti umanitari

In risposta a eventi naturali o politici catastrofici, sia locali che internazionali, che rientrano nell'ambito geografico o negli ambiti di intervento di Fondazione Ninfa, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sono supportate raccolte di fondi e/o beni per far fronte alle prime necessità in ambito di aiuti umanitari.

TITOLO II - COMPETENZE E FUNZIONI DEGLI ORGANI E DELLA STRUTTURA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Art. 4 - Collaborazione tra gli Organi

Gli organi della Fondazione, ciascuno secondo le competenze definite dallo Statuto, assicurano la piena collaborazione per il raggiungimento dello scopo e delle finalità dell'ente.

Art. 5 - Assemblea della Fondazione

Possono partecipare all'Assemblea della Fondazione, con diritto di voto:

- Fondatori;
- Partecipanti Fondatori che siano in regola con le contribuzioni dovute.

L'Assemblea della Fondazione viene convocata con un preavviso di almeno 15 giorni, al fine di favorire la partecipazione dei propri membri.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, ferma la necessità del voto favorevole dei Fondatori.

Art. 6 - Assemblea dei Sostenitori

Se il numero dei Sostenitori all'inizio dell'anno di esercizio è superiore a tre, incluse persone fisiche e giuridiche, si tiene annualmente l'Assemblea dei Sostenitori, al fine di creare un momento di scambio reciproco tra la Fondazione e la sua base di Sostenitori. L'Assemblea dei Sostenitori esercita una funzione consultiva, utile per il Consiglio di Amministrazione nella stesura delle linee di indirizzo e dei programmi annuali della Fondazione.

L'Assemblea dei Sostenitori può avanzare proposte e idee progettuali da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, purché siano in linea con gli scopi e le finalità di Fondazione Ninfa.

Qualora non sussista il numero minimo di Sostenitori ai fini della costituzione della relativa assemblea, Fondazione Ninfa si impegna comunque a riconoscere a ciascun Sostenitore le funzioni di cui al presente articolo e allo Statuto nonché il relativo esercizio.

Art. 7 - Presidente Onorario

L'Assemblea della Fondazione può nominare un Presidente Onorario, indicando una persona i cui meriti in ambito lavorativo e personale siano particolarmente significativi per la mission e l'evoluzione della Fondazione, stabilendone le responsabilità e la durata dell'incarico.

Il Presidente Onorario può essere revocato dall'Assemblea della Fondazione qualora vengano a mancare le alte qualità morali e culturali previste nello Statuto o su richiesta del Presidente Onorario stesso.

Il Presidente Onorario si impegna a rappresentare la Fondazione e i suoi valori, portando avanti messaggi in linea con i principi enunciati nello Statuto. Come definito dallo Statuto, il Presidente Onorario non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea della Fondazione, propone iniziative inerenti alla vita della Fondazione.

Art. 8 - Struttura operativa

Per lo svolgimento delle sue attività, la Fondazione può valersi:

- di personale assunto direttamente a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- di personale messo a disposizione, in via permanente o temporanea, dai Fondatori e dai Fondatori Partecipanti nei limiti dei rispettivi ordinamenti;
- di altre figure professionali, la cui collaborazione sia ritenuta necessaria per l'attuazione dei programmi, mediante incarichi professionali, prestazioni occasionali, o contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

TITOLO III - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 9 - Piano pluriennale

Il Piano pluriennale stabilisce, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4 dello Statuto, gli obiettivi, le linee di operatività, le priorità degli interventi e la verifica dei risultati, nonché individua i settori di intervento ai quali destinare le risorse disponibili.

Il Piano pluriennale è redatto dal Consiglio di Amministrazione con il supporto della struttura operativa, e può avvalersi anche del contributo dei Fondatori, dei Fondatori Partecipanti e dei Sostenitori, nonché di consulenti esterni che possano apportare contenuti di rilievo per l'individuazione dei

programmi. Una volta redatto, il Consiglio di Amministrazione propone il Piano pluriennale all'Assemblea della Fondazione per la relativa approvazione, che dovrà avvenire contestualmente all'approvazione del bilancio economico di previsione. Il Piano pluriennale ha una durata massima di 3 anni e deve essere approvato con la medesima procedura al termine di ciascun triennio.

Il Piano pluriennale:

- definisce le strategie generali di ogni programma e i relativi obiettivi specifici;
- identifica le risorse da destinare a favore dell'attività istituzionale;
- stabilisce il piano di monitoraggio, valutazione e apprendimento, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e risultati.

Annualmente, sulla base dei risultati raggiunti, il Piano pluriennale viene verificato per eventuali modifiche, anche a fronte di nuovi scenari globali non prevedibili in fase di programmazione, che potrebbero compromettere il raggiungimento, anche in parte, degli obiettivi prefissati.

Art. 10 - Piano annuale

Il Piano annuale definisce le attività previste nell'anno, e in particolar modo:

- le erogazioni;
- le attività di monitoraggio sui progetti finanziati;
- la pianificazione della raccolta fondi.

Il Piano annuale deve essere allineato agli obiettivi definiti nel Piano pluriennale. È approvato dall'Assemblea della Fondazione, in occasione dell'approvazione annuale del bilancio economico di previsione.

TITOLO IV - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Art. 11 - Fondatori

La Fondazione nasce dalla volontà di Atlas Filtri Holding Srl e Atlas Filtri S.r.l. di portare un cambiamento positivo nell'ambito delle problematiche legate all'acqua, intesa come risorsa fondamentale alla vita e al bene comune, nell'ambito del territorio in cui esse operano, con particolare attenzione alla tutela e protezione dei diritti dei minori, quali speranza reale per un futuro sostenibile possibile.

Art. 12 - Partecipanti Fondatori

Fondazione Ninfa è un ente filantropico costituito nella forma di fondazione di partecipazione, e prevede la possibilità per persone fisiche e giuridiche, che condividono la stessa vision della Fondazione e dei suoi Fondatori (come descritta dallo Statuto e dai documenti di indirizzo), di divenire Partecipanti Fondatori (di seguito solo **"Partecipanti"**).

Entro trenta giorni dalla relativa delibera di ammissione, i Partecipanti contribuiscono al Fondo di Dotazione della Fondazione con un minimo di € 10.000, che in ogni caso non può superare il 50% del fondo di dotazione totale. I Partecipanti si impegnano alla ricostituzione del Fondo di Dotazione proporzionalmente alla quota sottoscritta.

I Partecipanti sottoscrivono il Codice Etico della Fondazione e si impegnano a operare secondo i suoi principi. Oltre a quanto già specificato nello Statuto, non possono essere ammesse le richieste da parte di persone giuridiche, società, consorzi, associazioni e altri enti che operino, anche tramite terzi, in attività o forme contrastanti con i principi ispiratori della Fondazione, e in particolar modo

tutti quei soggetti le cui operazioni e comportamenti siano causa comprovata del deterioramento delle risorse idriche mondiali e della violazione dei diritti fondamentali dei bambini. L'Assemblea della Fondazione si esprime con giudizio insindacabile sulla ammissibilità morale dei nuovi Partecipanti.

Art. 13 - Sostenitori

I Sostenitori supportano annualmente la Fondazione Ninfa. Si impegnano a rispettare quanto definito dallo Statuto e dal presente Regolamento. Versano le quote annuali definite dal presente Regolamento.

I Sostenitori, se in regola con gli obblighi di cui sopra, partecipano all'Assemblea dei Sostenitori, che si terrà una volta all'anno, salvo quanto definito all'Articolo 5 del presente Regolamento.

Art. 14 - Donatori

Sono donatori le persone fisiche o giuridiche che effettuano una donazione volontaria di denaro, beni o servizi a favore di Fondazione Ninfa. Le donazioni, nella forma di erogazioni liberali, sono destinate a sostenere le attività generali della Fondazione o possono essere destinate a specifici progetti.

Fatto salvo il principio di trasparenza e accountability, le donazioni non comportano un obbligo di contropartita diretta o immediata e sono mosse da motivazioni altruistiche o filantropiche.

Art. 15 - Volontari

I volontari sono coloro che, condividendo le finalità di Fondazione Ninfa, prestano la loro opera impegnandosi spontaneamente per il raggiungimento dei suoi obiettivi, in conformità con lo Statuto e con il presente Regolamento.

La gratuità rappresenta il valore fondamentale e l'elemento caratterizzante l'attività dei volontari, che si impegnano a prestare la loro opera volontariamente e senza pretendere alcun compenso.

I volontari partecipano alle attività dei progetti direttamente gestiti da Fondazione Ninfa o alle campagne di raccolta fondi.

I requisiti richiesti per essere ammesso come volontario sono i seguenti:

- essere in possesso delle attitudini e dei requisiti morali e fisici per l'espletamento dei servizi che andrà a svolgere all'interno della Fondazione in ottemperanza alle leggi vigenti;
- avere compiuto il diciottesimo anno di età;
- essere dichiarato in possesso di idoneità psico-fisica con certificato medico da presentare prima dell'effettivo inizio del servizio;
- impegnarsi a rispettare lo Statuto e il Regolamento in vigore.

Prima di iniziare la sua attività all'interno della Fondazione, l'aspirante volontario dovrà sostenere un apposito colloquio valutativo-informativo con il referente della Fondazione, al quale può seguire specifico percorso formativo.

Il colloquio valutativo-informativo ha lo scopo di:

-far conoscere la Fondazione Ninfa, la sua organizzazione, gli organismi decisionali, il ruolo dei volontari, le figure di riferimento, ecc.;

- presentare lo Statuto e il Regolamento;
- far emergere, valorizzare e valutare le motivazioni che spingono il richiedente a prestare il

proprio servizio di volontariato;

- valutare le aspettative del richiedente.

La Fondazione è tenuta a iscrivere, in conformità all'art. 17 del Codice del Terzo Settore, in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I volontari sono muniti di apposita copertura assicurativa RCT e infortuni, ai sensi dell'art.18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 16 - Adesione alla Fondazione Ninfa

Le candidature a Partecipante e a Sostenitore devono essere inviate, assieme alla documentazione attestante il possesso dei relativi requisiti, a segreteria@fondazioneninfa.org. Le candidature devono essere accompagnate da una relazione introduttiva che illustri le finalità e le motivazioni di adesione del richiedente.

La presentazione della candidatura non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o semplice aspettativa in capo al soggetto richiedente; inoltre, affinché la stessa possa ritenersi perfezionata, è necessario l'esaurimento di tutte le formalità e gli adempimenti prescritti dalla legge. Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato:

- nel caso di persone giuridiche, copia della deliberazione dell'organo competente con cui si autorizza e dispone l'ingresso del soggetto richiedente nella Fondazione;
- nel caso di persone fisiche, copia della carta di identità;
- copia dello Statuto e del Regolamento di Fondazione Ninfa debitamente firmati dal rappresentante legale della persona giuridica/dalla persona fisica richiedente per accettazione e adesione;
- relazione introduttiva che illustri le finalità e le motivazioni di adesione a Fondazione Ninfa;
- ricevuta di versamento della quota di ammissione.

Ricevuta la domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà richiedere al soggetto che intende aderire alla Fondazione integrazioni e/o chiarimenti in ordine alla documentazione presentata, che devono inderogabilmente pervenire entro venti (20) giorni da tale richiesta. L'Assemblea della Fondazione delibera in merito alla richiesta di adesione entro novanta (90) giorni. In ipotesi di mancato accoglimento della candidatura, fermo restando che dovrà essere in ogni caso assicurata la partecipazione aperta e volontaria a tutti i richiedenti che soddisfino i requisiti indicati nello Statuto e nel Regolamento, deve essere redatta una breve relazione nella quale si espongono gli elementi e le ragioni che inducono a far considerare il soggetto richiedente non idoneo ai fini della realizzazione degli scopi perseguiti dalla Fondazione.

Art. 17 - Criteri per la permanenza e l'esclusione

Il rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle decisioni assunte dagli organi della Fondazione è indispensabile per la permanenza di ciascun membro Partecipante e Sostenitore nell'ambito della Fondazione Ninfa.

Per quanto attiene le modalità di esclusione dalla Fondazione valgono le norme dettate dallo Statuto e dalla normativa vigente.

Art. 18 - Conflitti d'interesse

Tutti coloro che operano per la Fondazione Ninfa si impegnano a privilegiare gli interessi della stessa rispetto ad ogni altra situazione che potrebbe comportare un beneficio o un vantaggio, diretto o indiretto, per sé stessi o per i soggetti loro collegati.

Nessun componente degli organi della Fondazione può partecipare, a nessun titolo, alla trattazione, alle delibere o a istruttorie relative ad argomenti in situazione di conflitto di interessi ed è tenuto ad astenersi con dichiarazione da inserirsi a verbale.

Si configura una situazione di conflitto di interessi ogni qual volta un membro degli organi della Fondazione, un dipendente, un collaboratore, o un soggetto comunque legato alla Fondazione, abbia un interesse personale, familiare o professionale che possa interferire, anche solo potenzialmente, con l'interesse della Fondazione e la corretta e imparziale gestione delle sue attività.

I membri degli organi della Fondazione, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a:

- agire in modo da garantire sempre la priorità dell'interesse della Fondazione rispetto agli interessi personali;
- comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ogni situazione che possa generare un conflitto di interessi, reale o potenziale;
- astenersi dal partecipare a discussioni e deliberazioni su questioni rispetto alle quali si trovino in conflitto di interessi.

Chiunque rilevi una possibile situazione di conflitto di interessi è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, specificando la natura e l'estensione del conflitto. Il Consiglio di Amministrazione valuta la situazione segnalata e adotta le misure opportune per evitare che il conflitto pregiudichi gli interessi della Fondazione. La decisione del Consiglio di Amministrazione in merito alla gestione del conflitto deve essere formalizzata e comunicata per iscritto al soggetto interessato.

In caso di mancata comunicazione di un conflitto di interessi o di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, il Consiglio di Amministrazione potrà adottare provvedimenti disciplinari quali, a seconda dei casi, la sospensione temporanea dalle funzioni, la revoca dell'incarico o la cessazione del rapporto di collaborazione.

Il presente articolo si applica in conformità con le disposizioni di legge vigenti, con lo Statuto e con il Regolamento. Eventuali incompatibilità o casi non disciplinati saranno sottoposti alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Rapporti tra la Fondazione e i suoi membri

La Fondazione promuove, tutela e regola, attraverso i suoi organi, i rapporti fra i propri membri.

La partecipazione effettiva alle attività della Fondazione Ninfa da parte dei propri membri è condizione indispensabile a garantire la stretta connessione fra bisogni e proposte dei membri ed attività della Fondazione. Per questo motivo, gli organi della Fondazione si impegnano a definire il programma di attività con modalità che facilitino quanto più possibile la partecipazione di tutti i membri.

La Fondazione e i suoi membri considerano la trasparenza e la coerenza delle loro azioni base indispensabile per l'affermazione del principio di solidarietà sociale che fanno proprio.

TITOLO V - MODALITA' OPERATIVE TRAMITE EROGAZIONE FONDI

Art. 20 - Beneficiari

Sono beneficiari diretti:

- le persone, i nuclei famigliari e le comunità nei Paesi di cui all'Allegato 1, che grazie all'intervento di Fondazione Ninfa possono beneficiare di migliorati servizi di accesso all'acqua (potabile e/o irrigua), migliore qualità dei servizi idrici, inclusa la distribuzione, la purificazione, l'educazione all'igiene, la formazione professionale;
- i destinatari di percorsi di sensibilizzazione al consumo responsabile dell'acqua;
- bambini, adolescenti, madri, padri e nuclei famigliari in situazione di emergenza o disagio (economico, sociale, sanitario) che grazie all'intervento di Fondazione Ninfa possano beneficiare di migliori servizi sociali, sanitari, economici.

Il Consiglio di Amministrazione può individuare nel corso dell'anno ulteriori categorie di beneficiari, qualora coerenti con gli scopi e le finalità definite dallo Statuto.

Sono beneficiari indiretti tutti coloro che, pur non essendo beneficiari diretti degli interventi, ricevono indirettamente vantaggi materiali o immateriali generati dagli interventi finanziati o implementati da Fondazione Ninfa. Possono essere intesi come beneficiari indiretti anche enti e istituzioni pubbliche del territorio in cui la Fondazione ha finanziato un determinato progetto, associazioni e gruppi sociali che beneficino in modo indiretto dei risultati raggiunti da un progetto.

Art. 21 - Destinatari delle iniziative

Sono destinatari delle erogazioni della Fondazione Ninfa gli Enti del Terzo Settore e, in ogni caso, tutti gli enti che prevedano espressamente nel proprio statuto l'assenza dello scopo di lucro.

I destinatari delle erogazioni devono essere costituiti e operativi da almeno due anni.

Le proposte di progetto possono essere presentate anche nella forma del partenariato. Il capofila sarà responsabile unico del progetto, titolare del contratto di finanziamento, e risponderà delle iniziative a nome di tutti i partner. Tutti i partner devono rispondere ai requisiti di cui sopra.

Con la qualifica di partner si intendono tutti quei soggetti che hanno un ruolo operativo all'interno del progetto, eventualmente anche sostenendo una quota parte dei costi imputati all'erogazione da parte della Fondazione. Non sono invece intesi come partner fornitori di beni e servizi, la cui prestazione viene pagata a fronte di una fattura o di un documento fiscale.

I soggetti che contribuiscono solo con mezzi finanziari al progetto si considerano co-finanziatori, ma non partner. Il contributo di altri co-finanziatori, privati o pubblici, dovrà essere dichiarato in fase di presentazione della proposta completa.

Art. 22 - Presentazione delle proposte

Fondazione Ninfa valuta il compimento di erogazioni durante tutto l'arco dell'anno. Le erogazioni possono essere intese sia come co-finanziamento o a copertura totale dei costi progettuali, a seguito di una attenta valutazione della sostenibilità del progetto.

Le proposte devono essere inviate entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, all'indirizzo mail segreteria@fondazioneninfa.org.

Possono essere pubblicati bandi per la presentazione di proposte. In tal caso le procedure per la presentazione delle proposte saranno definite dalla documentazione del bando stesso.

Art. 23 - Esame delle richieste di contributo

L'iter di presentazione delle proposte di progetto avviene in due fasi:

- invio di una concept-note, in formato libero, che abbia una descrizione di massimo 2 pagine e contenga l'indicazione generale dell'importo richiesto;
- per i progetti reputati di interesse della Fondazione, invio della proposta completa compilata secondo i moduli predisposti, compreso il piano economico-finanziario dettagliato.

Saranno valutati i seguenti criteri:

- coerenza tra obiettivi del progetto proposto e le finalità di Fondazione Ninfa in termini di categorie di ambiti di intervento;
- completezza e precisione nella descrizione del contesto di riferimento, una chiara descrizione della problematica affrontata, delle sue cause e implicazioni;
- corrispondenza tra i problemi rilevati e gli obiettivi individuati, cioè una chiara corrispondenza tra analisi dei bisogni e logica dell'intervento, che sia riscontrabile nel quadro logico del progetto;
- una chiara definizione della logica d'intervento che definisca l'evidente correlazione tra attività ed obiettivi;
- congrua stima dei costi nel piano economico-finanziario in coerenza con le attività previste;
- eventuale co-finanziamento da parte del proponente e/o di altri enti pubblici o privati;
- coerenza tra il progetto proposto e gli scopi statuari del proponente, con particolare riferimento all'esperienza maturata negli anni;
- capacità finanziaria dell'ente, intesa come adeguata proporzione tra contributo richiesto e bilancio operativo degli ultimi due esercizi.

Gli enti richiedenti il contributo devono inoltrare obbligatoriamente a Fondazione Ninfa i seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
- copia del verbale di nomina dell'organo amministrativo in carica (Consiglio di Amministrazione, Comitato Direttivo, altro);
- copia del documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante;
- copia del bilancio consuntivo degli ultimi due esercizi (completo di nota integrativa, relazione sulla gestione ove previsti dalle normative vigenti) e del preventivo dell'anno in corso o budget;
- per gli enti riconosciuti, copia dell'iscrizione all'apposito registro o albo;
- materiale specifico connesso alla descrizione qualitativa (attività, azioni e servizi progettuali) e quantitativa (oneri, costi, proventi) del progetto e/o iniziativa proposta.

Art. 24 - Deliberazione dei contributi

Il Consiglio di Amministrazione, ricevuta tutta la documentazione richiesta, valuterà la proposta completa per verificarne l'ammissibilità. A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione sarà comunicato al soggetto proponente l'esito dell'iter di valutazione all'indirizzo di posta elettronica indicato nella modulistica presentata.

Art. 25 - Erogazione dei contributi

Le tempistiche e le modalità delle erogazioni saranno concordate con l'ente proponente sulla base

delle esigenze del progetto specifico. In ogni caso, tutte le erogazioni saranno versate in tranches a stato di avanzamento lavori (SAL), a fronte di rendicontazione finanziaria intermedia.

Art. 26 - Revoca o sospensione dei contributi

Fondazione Ninfa può revocare, in tutto o in parte, il contributo concesso nelle seguenti casistiche:

- a. vengano rilevati motivi reali e/o comportamenti che possono far ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto;
- b. il destinatario del contributo non abbia realizzato e concluso l'iniziativa entro le tempistiche previste dal progetto;
- c. il destinatario del contributo o i suoi partner abbiano tenuto comportamenti non conformi al presente Regolamento e al Codice Etico della Fondazione Ninfa, sottoscritto e accettato in fase di avvio dell'iniziativa;
- d. il destinatario non abbia rendicontato, in tutto o in parte, le spese relative al progetto, in particolar modo quanto ricevuto con tranches di anticipo;
- e. in fase di verifica della rendicontazione finanziaria e narrativa, si riscontri un utilizzo dei fondi difforme rispetto a quanto previsto dal piano economico finanziario e dal progetto;
- f. sia sopraggiunta condanna penale con sentenza definitiva riguardante la commissione di uno o più reati dolosi connessi all'iniziativa finanziata o commessi dal legale rappresentante dell'ente destinatario, oltre che in presenza di reati, anche colposi, che abbiano pregiudicato gravemente la stessa iniziativa;
- g. in caso in cui la Fondazione Ninfa venga a conoscenza di indagini avviate o di condanna penale non definitiva per reati dolosi relativi al progetto finanziato.

Nelle casistiche di cui sopra, la Fondazione chiederà la restituzione, in tutto o in parte, delle somme versate, oltre al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

In ogni caso, la Fondazione non può mai essere ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi degli aspetti conseguenti alla realizzazione dell'iniziativa da parte del destinatario del contributo della Fondazione.

Art. 27 - Monitoraggio e valutazione dei risultati - Obblighi degli enti destinatari dei contributi

Per i progetti approvati sarà richiesta:

- rendicontazione finanziaria
- rendicontazione narrativa
- materiale multimediale inerente alle attività (fotografie, video, audio-podcast, etc.).

Per tutte le iniziative finanziate, sarà richiesto il monitoraggio degli indicatori di raggiungimento dei risultati del progetto e gli indicatori di risultato dell'obiettivo specifico, sulla base di mezzi di verifica oggettivi.

Gli indicatori dovranno essere adeguati alla misurazione delle performance del progetto, e dovranno rispecchiare l'approccio S.M.A.R.T.: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound.

Tale monitoraggio sarà riportato durante i SAL periodici e in fase di rendicontazione finale.

In caso di progetti di entità superiore a € 150.000, Fondazione Ninfa si riserva la possibilità di richiedere una valutazione finale esterna eseguita da terza parte.

I destinatari del contributo si impegnano a rispettare quanto previsto al riguardo nel Regolamento

e nello Statuto.

Inoltre, il destinatario del contributo si impegna a:

- rendere pubblicamente noto il sostegno ricevuto da Fondazione Ninfa;
- fornire un aggiornamento costante circa gli effetti e le ricadute dell'iniziativa per la quale ha ricevuto il contributo.

TITOLO VI - ALTRE MODALITA' OPERATIVE

Art. 28 - Progetti promossi dalla Fondazione

Fondazione Ninfa può intervenire in modo diretto in progetti ritenuti di primaria importanza, per sperimentare metodologie dal carattere innovativo. I progetti possono anche essere realizzati in collaborazione con altri soggetti del territorio che, in virtù delle competenze specifiche, possano apportare un valore aggiunto all'iniziativa. L'iter per l'avvio di progetti direttamente promossi da Fondazione Ninfa si svolge secondo le seguenti fasi:

- osservazione e analisi delle necessità emergenti nel territorio di riferimento;
- identificazione dei bisogni specifici;
- progettazione dell'iniziativa e del consorzio di implementazione;
- stesura del Piano Economico Finanziario dell'iniziativa;
- presentazione del Progetto al Consiglio di Amministrazione;
- affidamento e stipula dei necessari incarichi e accordi di partenariato con i soggetti esterni che potrebbero eventualmente collaborare all'implementazione;
- stesura e mantenimento di un piano di monitoraggio, con periodici Stati di Avanzamento Lavori (SAL);
- conclusione del Progetto e conseguente presentazione al Consiglio di Amministrazione;
- valutazione d'impatto del progetto.

Art. 29 - Raccolta fondi

La Fondazione Ninfa non svolge attività commerciale e può raccogliere fondi attraverso l'esercizio di attività diverse quali, a mero titolo esemplificativo, la vendita di oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione o di eventi organizzati in proprio o da terzi, ovvero attraverso la collaborazione con enti pubblici o privati la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima.

Fondazione Ninfa può attivare campagne di raccolta fondi per supportare i programmi tematici, a beneficio dei progetti direttamente gestiti e dei progetti finanziati. Le campagne di raccolta fondi sono gestite secondo il principio della trasparenza con i propri donatori, riportando i dati aggregati nel Rapporto Annuale. Fatto salvo il principio di trasparenza, la Fondazione tutela la privacy dei donatori, assicurandosi che il trattamento, l'eventuale comunicazione e diffusione dei dati personali avvengano nel pieno rispetto delle disposizioni della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.

Le campagne di raccolta fondi possono includere, a titolo di esempio:

- 5x1000
- Online fundraising
- Corporate fundraising

- Crowdfunding
- Finanza ad impatto
- Dialogatori
- Donazioni dirette
- Lasciti

Fondazione Ninfa assicura inoltre il principio di accountability per le donazioni ricevute, attraverso il proprio report annuale e tramite il sito web istituzionale.

Le campagne di raccolta fondi possono essere sia vincolate a progetti specifici, realizzati o finanziati da Fondazione Ninfa, o erogazioni libere per l'attività generale-istituzionale, che saranno destinate in via prioritaria ad incrementare i fondi disponibili per i progetti direttamente gestiti, e secondariamente al finanziamento di progetti esterni.

Allegato 1 - Geographical Scope

Finalità

Lo scopo del Geographical Scope di Fondazione Ninfa è quello di determinare i Paesi prioritari in cui possono essere implementate le attività direttamente promosse dalla Fondazione e quelle di soggetti terzi che hanno ricevuto un contributo. I Paesi attualmente inclusi nell'ambito di applicazione sono elencati di seguito.

Approccio

Fondazione Ninfa, nel determinare l'ambito geografico di intervento, considera per questa valutazione il reddito pro capite, la disparità di ricchezza e altri indicatori economici e sociali, nonché l'impatto a lungo termine per i beneficiari coinvolti, sia all'estero, che in Italia. Fondazione Ninfa si riserva il diritto di apportare modifiche discrezionali all'ambito geografico, per far fronte a nuove esigenze emergenti.

Paesi Extra-UE

La lista dei Paesi Extra-UE coincide con la List of *Official Development Assistance redatta dal Development Assistance Committee dell'OCSE*, riportata di seguito.

LEAST DEVELOPED COUNTRIES	LOW INCOME COUNTRIES WHICH ARE NOT LDCs	LOWER MIDDLE INCOME COUNTRIES AND TERRITORIES WHICH ARE NOT LDCs	UPPER MIDDLE INCOME COUNTRIES AND TERRITORIES WHICH ARE NOT LDCs
Afghanistan (L) Angola (LM) Bangladesh (LM) Benin (LM) Burkina Faso (L) Burundi (L) Cambodia (LM) Central African Republic (L) Chad (L) Comoros (LM) Democratic Republic of the Congo (L) Djibouti (LM) Eritrea (L) Ethiopia (L) Gambia (L) Guinea (L) Guinea-Bissau (L) Haiti (LM) Kiribati (LM) Lao People's Democratic Republic (LM) Lesotho (LM) Liberia (L) Madagascar (L) Malawi (L) Mali (L) Mauritania (LM) Mozambique (L) Myanmar (LM) Nepal (LM) Niger (L) Rwanda (L) Sao Tome and Principe (LM) Senegal (LM) Sierra Leone (L) Solomon Islands (LM) Somalia (L) South Sudan (L) Sudan (L) Tanzania (LM) Timor-Leste (LM) Togo (L) Tuvalu (UM) Uganda (L) Yemen (L) Zambia (LM)	Democratic People's Republic of Korea Syrian Arab Republic	Algeria Bhutan Bolivia Cabo Verde Cameroon Congo Côte d'Ivoire Egypt Eswatini Ghana Honduras India Iran Jordan Kenya Kyrgyzstan Lebanon Micronesia Mongolia Morocco Nicaragua Nigeria Pakistan Papua New Guinea Philippines Samoa Sri Lanka Tajikistan Tokelau Tunisia Ukraine Uzbekistan Vanuatu Viet Nam Zimbabwe	Albania Argentina Armenia Azerbaijan Belarus Belize Bosnia and Herzegovina Botswana Brazil China (People's Republic of) Colombia Costa Rica Cuba Dominica Dominican Republic Ecuador El Salvador Equatorial Guinea Fiji Gabon Georgia Grenada Guatemala Guyana (H) Indonesia Iraq Jamaica Kazakhstan Kosovo Libya Malaysia Maldives Marshall Islands Mauritius Mexico Moldova Montenegro Montserrat (H) Namibia Nauru (H) Niue North Macedonia Palau Panama (H) Paraguay Peru Saint Helena Saint Lucia Saint Vincent and the Grenadines Serbia South Africa Suriname Thailand Tonga Türkiye Turkmenistan Venezuela Wallis and Futuna West Bank and Gaza Strip

Fondazione Ninfa potrà anche considerare altri indicatori utili alla valutazione dei Paesi, come ad esempio:

- World Bank Gini index, che misura la disparità economica in oltre 140 Paesi, considerando la distribuzione del reddito o le spese al consumo, dove un valore Gini pari a 0 rappresenta l'equità perfetta, mentre un valore di 100 implica la massima disuguaglianza.
- Human Development Index, che combina indicatori sulle aspettative di vita, sui tassi di istruzione e sui redditi, in circa 180 Paesi, dividendo in 4 fasce di sviluppo umano: sviluppo umano molto alto, sviluppo umano alto, sviluppo umano medio e sviluppo umano basso.

Italia

Fondazione Ninfa opera, inoltre, sul territorio nazionale per l'individuazione di progetti di alto valore sociale, specialmente nel settore della tutela dell'infanzia e promozione dei diritti dei bambini.